

Composizione negoziata delle imprese sottosoglia: requisiti per accedere e iter da seguire

Nicola Manzini - Avvocato - BonelliErede e Francesco Carelli - BonelliErede

La composizione negoziata della crisi rappresenta un'opportunità offerta anche alle imprese sottosoglia per affrontare le situazioni di crisi che possono incontrare nel corso della loro vita economica. Prima di accedere a procedure più complesse e onerose quali il concordato minore o l'accordo di ristrutturazione, l'imprenditore potrebbe perseguire tale percorso, che ha il vantaggio di essere rapido, stragiudiziale, in quanto l'intervento dell'esperto incaricato non presuppone, se non espressamente richiesto dall'imprenditore, l'intervento del Tribunale, e che consente di accedere ad opportunità altrimenti precluse quali, ad esempio, il concordato semplificato.

Ai fini dell'applicazione della disciplina della **composizione negoziata delle imprese sottosoglia** di cui all'art. 25-quater CCI, l'impresa, sia commerciale che agricola, deve essere "minore", ossia presentare congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCI:

i) un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo **non superiore** ad euro **trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di nomina dell'esperto o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

ii) **ricavi**, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo **non superiore** ad euro **duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di nomina dell'esperto o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

iii) un ammontare di **debiti** anche non scaduti **non superiore** ad euro **cinquecentomila**.

L'impresa che rispetta i suddetti requisiti deve altresì trovarsi in condizioni di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, pertanto, così come si ritiene anche per le imprese assoggettabili alle procedure concorsuali, già in uno stato antecedente rispetto a quello di crisi, definito ex art. 2 co. 1 lett. a) CCI come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi".

Ulteriore necessario requisito previsto dalla disposizione affinché possa essere chiesta la nomina dell'esperto indipendente è che, sebbene l'impresa si trovi in uno stato di difficoltà, in ogni caso deve risultare ragionevolmente perseguibile il **risanamento** dell'impresa. Un metodo, espressamente riconosciuto dal CCI, per consentire al debitore di prendere contezza dell'eventuale perseguibilità dell'operazione di rilancio è quello di effettuare il **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, c. 2, **disponibile** sulla **piattaforma** della **Camera di Commercio** dedicata alla composizione negoziata della crisi.

Leggi anche [Composizione negoziata: come fare il test pratico per l'autovalutazione dello stato di crisi](#)

Come si presenta l'istanza di nomina dell'esperto

L'istanza deve essere presentata al **segretario generale** della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa tramite la piattaforma telematica da

essa predisposta ai sensi dell'art. 13 CCI mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

A detta istanza devono essere **allegati i documenti** di cui all'art. 17, c. 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), ossia:

i) i **bilanci** degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

ii) l'**elenco dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

iii) una **dichiarazione** resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di una procedura di liquidazione controllata e contenente l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'art. 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'art. 57;

iv) il **certificato unico** dei debiti tributari;

v) la **situazione debitoria** complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

vi) il **certificato dei debiti** contributivi e per premi assicurativi;

vii) un **estratto** delle informazioni presenti nella **Centrale dei rischi** gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

Gli esiti delle trattative per le imprese sottosoglia

Una volta **completate le trattative** intercorse durante la composizione negoziata, cui per espresso richiamo normativo ex art. 25-quater c. 5, CCI si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12 e ss. pressoché nella loro interezza, l'imprenditore avrà dinanzi a sé **due possibili scenari**.

Se all'esito delle trattative è individuata una **soluzione idonea** al superamento della situazione di crisi, le **parti possono, alternativamente**:

a) concludere un **contratto** privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale;

b) concludere un **accordo** avente il contenuto dell'art. 62 CCI, ossia una **convenzione di moratoria** diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria;

c) concludere un **accordo** sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, con il quale egli dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza, che consente all'imprenditore dei benefici fiscali previsti dall'art. 25-bis, co. 5 CCI.

Se all'esito delle trattative **non è possibile** raggiungere un accordo di quelli sinora esposti, **l'imprenditore può**:

a) proporre la **domanda di concordato** minore di cui all'art. 74 CCI;

b) chiedere la **liquidazione controllata** dei beni ai sensi dell'art. 268 CCI;

c) proporre la **domanda di concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25-sexies CCI;

d) per la sola **impresa agricola**, domandare l'**omologazione** di un **accordo di ristrutturazione** dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 CCI, ossia non solo nella forma "ordinaria" ma altresì nelle forme "ad efficacia estesa" e "agevolata".

Nel caso in cui a seguito della presentazione di una delle suddette domande si pervenga alla sua **omologazione** ovvero segua l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dell'imprenditore, le **autorizzazioni** ottenute dall'imprenditore da parte del tribunale ai sensi dell'art. 22 CCI nel corso della composizione negoziata per contrarre finanziamenti prededucibili ovvero trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, co. 2, c.c. **conservano** i propri effetti.